

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4314

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, BELLOTTI, BENVENUTO, DE FRANCISCIS, DI GIOIA, DIANA, FISTAROL, TONINO LODDO, LUCCHESI, MACCANICO, MEDURI, MILIOTO, NICOLOSI, PERLINI, RIVOLTA, ROCCHI, ROMANO, SAVO, SCALIA, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TIDEI**

Modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la regolamentazione del rapporto tra eletti e loro collaboratori

*Presentata il 25 settembre 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività parlamentare nella sua peculiarità richiede la collaborazione di personale qualificato, dotato della necessaria « elasticità » temporale e territoriale e non legato alla struttura burocratica delle due Camere.

Perciò la scelta del collaboratore e del conseguente rapporto di collaborazione non può che spettare al deputato o al senatore. Tuttavia è giusto che il compenso per tale collaborazione, sulla base dei quindici giorni « lavorativi » teorici, sia determinato ed erogato mensilmente dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Il parlamentare comunica agli stessi Uffici l'inizio e l'eventuale interruzione della collaborazione, che comunque

si intende automaticamente risolta alla scadenza della legislatura.

La proposta di legge reca quindi una modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che reca norme sui rimborsi spettanti ai parlamentari, e si prevede anche che il compenso per le collaborazioni venga detratto dall'attuale fondo utilizzato dagli Uffici di presidenza delle Camere per il rimborso ai singoli parlamentari delle « spese relative al mantenimento dei rapporti tra eletti ed elettori ».

La proposta di legge mira a rendere più lineare, corretto e trasparente il rapporto tra l'eletto, il suo collaboratore e la Camera di appartenenza, così come avviene in altri Paesi europei, in particolare in Germania e in Francia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle spettanze ai collaboratori dei membri del Parlamento calcolato sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e provvedono alla retribuzione degli stessi collaboratori detraendo il corrispettivo dal fondo previsto per le spese relative al mantenimento del rapporto tra eletti ed elettori. La scelta ai fini dell'assunzione e dell'eventuale cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la scelta dei contenuti e delle modalità dello stesso rapporto, comunque sulla base dei quindici giorni lavorativi stabiliti dal periodo precedente, spettano al parlamentare ».

